



Firmato digitalmente da:

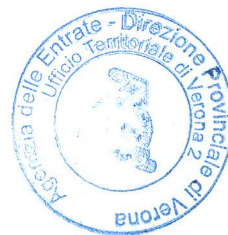
OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valido dal 17/01/2025 al 17/01/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Statuto
ASSOCIAZIONE DI.A.N.A.
Associazione Diritti Non Autosufficienti

Articolo 1
Costituzione — sede — durata

E' costituita nel rispetto del D.Lgs. n. 117/20107, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE DI.A.N.A. Associazione Diritti Non Autosufficienti Associazione di Promozione Sociale".

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o al Registro unico nazionale del terzo settore. **L'aggiornamento del presente statuto è finalizzato all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore R.U.N.T.S.**

L'associazione ha sede legale in Verona Via Pomposa n. 20.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire anche un ufficio amministrativo in luogo diverso della sede legale.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità dell'Associazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 2
Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 3
Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 4
Scopi

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo all'ambito della tutela dei diritti delle persone non autosufficienti in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Scopo prioritario dell'Associazione è quello di promuovere il riconoscimento concreto dei diritti civili delle persone non autosufficienti, qualunque sia l'origine della non autosufficienza, offrendo loro istruzione, assistenza e informazione nei diversi ambiti in cui tali diritti si possono esprimere, e in particolare nell'ambito della protezione giuridica e delle disposizioni patrimoniali.

L'associazione opera nel rispetto della dignità e dell'autodeterminazione delle persone non autosufficienti, fornendo alle stesse, ai loro familiari o terzi giuridicamente titolati a

Firmato digitalmente da:

OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valida dal 17/01/2025 al 17/01/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

prenderne cura, gli strumenti necessari per cogliere, tra le diverse opportunità offerte dal sistema dei servizi al cittadino, quelle utili al Progetto di vita.

In particolare l'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è la:

- *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) D.Lgs. n. 117/2017).*

L'associazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di proprio interesse o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 5

Attività direttamente connesse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Ammissione

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono le finalità e scopi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere associati anche altre associazioni di promozione sociale e Enti del terzo settore nel rispetto dell'art. 35 del D.lgs. n. 117/2017. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono **3** categorie di associati:

- ordinari: sono coloro che danno vita all'associazione e coloro che, successivamente, fanno richiesta di adesione tramite il Consiglio Direttivo. L'associato ordinario è tenuto al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- volontari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Gli associati hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Firmato digitalmente da:

OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valido dal 17/01/2025 al 17/01/2028

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Un decimo degli associati può richiedere la convocazione sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria.

La quota associativa è intrasmissibile (art. 35 D.Lgs. n. 117/2017).

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate con riferimento all'attività di volontariato prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico — finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Volontario e attività di volontariato

Il volontario, anche associato, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 9

Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Articolo 10

Organi

Sono organi dell'Associazione:

Firmato digitalmente da:

OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valido dal 17/01/2025 al 17/01/2028

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

- **Assemblea,**
- **Consiglio Direttivo,**
- Presidente e Vicepresidente Vicario
- Segretario
- Organo di controllo;

Può essere istituito, inoltre, come organo consultivo, il Comitato Scientifico. Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 11

Assemblea

E' costituita dagli associati in regola con il versamento della quota e iscritti nel Libro degli Associati. L'assemblea è convocata, in via ordinaria, una volta l'anno dal Presidente. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza degli aventi diritto del Consiglio. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica l'adesione ad associazioni od enti che hanno identiche finalità, così come deciso dal Consiglio Direttivo.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ratifica, quando proposta dal Consiglio Direttivo, la composizione del Comitato Scientifico.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

In caso di convocazioni urgenti è possibile inviare avviso scritto per via telematica tramite pec non meno di 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente in proprio o per delega la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 75% degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea delibera col voto favorevole di 75% degli associati, le operazioni di trasformazione, fusione o scissione nonché scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio.

Firmato digitalmente da:

OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valido dal 17/01/2025 al 17/04/2028

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Articolo 12

Presidente e Vice Presidente Vicario

Il Presidente è' il rappresentante legale dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Il Presidente è' il garante delle decisioni dell'Assemblea. Convoca l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno e può convocare quella straordinaria. E' anche Presidente del Consiglio Direttivo. Quando presente, presiede il Comitato Scientifico e lo può convocare.

Il Vice Presidente Vicario, eletto dall'assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e/o esclusione degli associati degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'assemblea i componenti del Comitato Scientifico;
- proporre all'assemblea per la ratifica, l'adesione ad associazioni od enti che hanno identiche finalità.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Firmato digitalmente da:

OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valido dal 17/01/2025 al 17/01/2028

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può essere svolto in collegamento audio o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore a norma dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 14

Segretario

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti elegge al proprio interno il Segretario. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Coadiuvato dal Presidente e il Consiglio direttivo. Ha l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Articolo 15

Comitato Scientifico

E' composto da personalità aventi specifiche ed elevate conoscenze di carattere tecnico-scientifico-giuridico attinenti le finalità dell'Associazione. Ha il compito di fornire al Presidente e agli altri organi statutari strumenti informativi, di documentazione e di valutazione scientifica.

I suoi membri sono proposti dal Consiglio Direttivo, e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

I membri non sono preferibilmente associati dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Presidente, da cui è presieduto, o del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; nel medesimo termine

Firmato digitalmente da:

OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valido dal 17/01/2025 al 17/01/2028
deve essere depositato nel RUMS. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 18

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20

Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 21

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Firmato digitalmente da:

OLIOSI DONATELLA

Firmato il 24/02/2025 13:47

Seriale Certificato: 4174682

Valido dal 17/01/2025 al 17/01/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, quando prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 22 Scioglimento

Può essere deciso dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 11. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 23 Adesione ad altre associazioni

Potrà aderire o federarsi ad enti ed associazioni che abbiano identiche finalità. La decisione in merito spetta al Consiglio, con ratifica dell'Assemblea.

Articolo 24 Norma finale

Per quanto non regolamentato dallo Statuto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge.

Articolo 25 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Resta ferma la possibilità per il Consiglio Direttivo di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione dell'Associazione in detto Registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore.

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro a calendario
posto a lato
Atti Privati Serie 3 N. 255
Liquidati € _____
(_____)

ESTATE

L'ADDETTO
Susanna Botticini



27 FEB. 2025